

Cassazione Civile – (responsabilità medica: il paziente deve dedurre una inadempienza “vestita”)

§ - La Corte di Cassazione, nel decidere sull'impugnazione di una sentenza d'appello con la quale era stata rigettata la domanda di risarcimento del danno per una presunta ipotesi di responsabilità medica, ha evidenziato un importante principio in materia.

Profili giuridici

Nelle cause di responsabilità professionale medica, il paziente non può limitarsi ad allegare un inadempimento, quale che esso sia, ma deve dedurre l'esistenza di una inadempienza, per così dire, vestita, astrattamente efficiente, cioè, alla produzione del danno, di talché, solo quando lo sforzo probatorio dell'attore consenta di ritenere dimostrato il contratto (o contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia, con l'allegazione di qualificate inadempienze in tesi idonee a porsi come causa o concausa del danno, scatterà l'onere del convenuto di dimostrare o che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia può essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non ha avuto alcuna incidenza eziologica nella produzione del danno.

[Avv. Ennio Grassini – www.dirittosanitario.net]

Cassazione Civile – Sez. III; Sent. n. 27855 del 12.12.2013